

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FALCE VALERIA

Seduta del 30/10/2018

FATTO

Alla base della vicenda vi è la richiesta di escussione di una garanzia, rispetto alla quale la Ricorrente contesta il ritardo con cui l'Intermediario l'avrebbe inoltrata ad una banca straniera, causandone la ricezione oltre il termine e in ultima analisi il mancato pagamento. In particolare, il 5 giugno 2014 la Ricorrente stipulava con una società georgiana un contratto di compravendita avente ad oggetto dieci macchinari per il prezzo complessivo di € 310.000,00. Il pagamento del prezzo doveva essere assistito da "garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primaria banca". Il 16 settembre 2014 l'Intermediario comunicava di aver ricevuto dalla propria capogruppo una garanzia rilasciata dalla suddetta banca straniera. La richiesta di escussione doveva essere presentata all'Intermediario, la garanzia essendo valida fino al 15 gennaio 2015. Il 16 dicembre 2014 la Ricorrente inviava alla banca convenuta una bozza di richiesta di escussione, preannunciando che avrebbe presentato tutta la documentazione necessaria entro l'8 gennaio 2015, e il 18 dicembre 2014 l'Intermediario comunicava che la bozza era corretta. Il 7 gennaio 2015 la Ricorrente consegnava la richiesta di escussione e la relativa documentazione. L'8 gennaio 2015 l'Intermediario comunicava di "aver provveduto a inviare a vs. rischio i documenti alla banca estera". Il 15 gennaio 2015 comunicava che il plico "parrebbe fermo a Londra". La banca estera riceveva tardivamente il plico e non pagava la garanzia. Avendo così ottenuto un pagamento parziale di € 15.000,00 e

residuando un insoluto di € 95.000,00, la Ricorrente si rivolge all'Arbitro, ritenendo l'Intermediario responsabile del ritardo con cui la banca straniera aveva ricevuto la richiesta di escussione.

Quanto all'Intermediario, questi sostiene di essersi comportato in modo diligente, consegnando allo spedizioniere la documentazione il 9 gennaio 2015 e preavvertendo la banca estera con messaggio swift. A suo avviso, il ritardo sarebbe dipeso dallo spedizioniere, nei cui magazzini la documentazione sarebbe rimasta 6 giorni, e dai ritardi al traffico aereo internazionale a seguito all'attentato di Parigi del 7 gennaio 2015. Precisa, infine, che l'Intermediario estero ha rifiutato di pagare esclusivamente a causa della tardività della richiesta di escussione, e non perché essa fosse formulata in modo scorretto.

Con Reclamo e successivo Ricorso, la Ricorrente chiede che la convenuta “provveda al risarcimento del danno, pari al residuo credito verso il terzo di € 95.000,00 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria”. In seguito a richiesta di regolarizzazione formulata dal Presidente del Collegio, in cui si osserva che la domanda di risarcimento, tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria, “presumibilmente” supera il limite di competenza per valore, la ricorrente precisa che essa “è da intendersi limitata entro l'importo di € 100.000,00.” L'Intermediario chiede di “dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Arbitro Bancario Finanziario per incompetenza per materia” e subordinatamente di “respingere la domanda risarcitoria della srl ... in quanto infondata in fatto e in diritto”.

DIRITTO

Il Ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In fatto, le parti concordano che il ricevimento tardivo della richiesta di escussione della garanzia rilasciata dal terzo Intermediario ai sensi e per effetto del diritto estero ne abbia determinato il mancato pagamento (sul diritto nazionale, ABF Milano, 13708/2018), indipendentemente dunque dal carattere recettizio della richiesta e dalla nullità di un termine di escussione coincidente col termine di validità della garanzia ai sensi dell'art. 2965 c.c. (elementi questi che rileverebbero ove la legge applicabile fosse quella interna). Dissentono invece sul soggetto sul quale ricadrebbe la responsabilità del ricevimento tardivo della richiesta, identificato rispettivamente nell'Intermediario, il cui comportamento sarebbe stato gravemente negligente, ovvero nello spedizioniere, che avrebbe trattenuto il pacco per oltre sei giorni a Londra.

Senonchè, nell'avvalersi di un terzo spedizioniere, l'Intermediario si è assunto il rischio e le conseguenze derivanti dal mancato ricevimento della richiesta di escussione, fatta salva la causa di forza maggiore che nel caso di specie è stata dichiarata ma non provata (Cassazione civile, sez. III, 13/08/1997, n. 7556), a nulla rilevando che la trasmissione sia avvenuta, come precisato dall'Intermediario “a vs rischio” e che sul ritardo possa aver inciso un evento, la cui eccezionalità e le cui implicazioni sono state evocate ma non dimostrate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 95.000,00 da rivalutare a far tempo dal 15/01/2015, oltre

interessi dal reclamo al saldo, il tutto nei limiti della competenza per valore dell'ABF.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA